

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3928

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRUNZIO, BERRY, PETRUCCI, LEONE RAFFAELE, GIOIA, RIPAMONTI**

*Presentata il 3 luglio 1962*

Estensione dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37, al personale in quiescenza ex combattente delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento è stato più volte interessato per l'esame di proposte di legge a favore degli ex combattenti e nella giusta e doverosa considerazione delle benemerienze acquisite da questa categoria di cittadini, sono state approvate diverse disposizioni di legge che conferiscono particolari benefici e provvidenze a favore degli ex combattenti sia ai fini dell'immissione in servizio nei ruoli organici della pubblica Amministrazione quanto per il miglioramento della posizione di carriera e l'attribuzione di particolari compensi nei confronti di coloro i quali hanno un rapporto organico di dipendenza dalla pubblica Amministrazione.

In questo momento non può che prendersi atto di questa azione meritoria operata dal Parlamento nei confronti di tutti coloro i quali per il bene supremo della Patria hanno molte volte date il meglio di sé stessi nella certezza che il riconoscimento legislativo varrà quanto meno a testimoniare la permanente validità di quei valori ideali che costituiscono certamente il patrimonio più geloso del nostro Paese e la garanzia più valida per il mantenimento e la difesa delle nostre istituzioni e della nostra libertà.

Deve però doverosamente riconoscersi che nel quadro di questa valutazione soprattutto morale della posizione degli ex combattenti

non si è tenuto alcun conto del personale già collocato in quiescenza delle ferrovie dello Stato e che, per ragioni davvero incomprensibili, è stato costantemente escluso dal godimento delle provvidenze previste per il personale in servizio. Una tale omissione è priva di senso logico e giuridico e costituisce soprattutto una discriminazione inaccettabile sul piano morale.

Se il Paese, sia pure nei limiti di modesti riconoscimenti, ha inteso manifestare la propria solidarietà alla benemerita categoria degli ex combattenti, le cui sofferenze, disagi e sacrifici patiti sotto tutte le latitudini ed su ogni fronte, non saranno forse mai sufficientemente conosciuti ed apprezzati, non si comprende perché dal riconoscimento in parola debbano essere esclusi solo i pensionati i quali, tra l'altro, si trovano nella condizione di maggior disagio economico rispetto ai colleghi in servizio.

Purtroppo questa categoria di personale è quella che costantemente viene trascurata non solo nei provvedimenti in parola ma in ogni altra occasione in cui viene presa in considerazione la posizione dei pubblici dipendenti.

Sembra quindi giunto il momento di sanare questa ingiustizia con un atto riparatore che potrà almeno in parte ristabilire quell'equilibrio morale compromesso dalla parzialità dei precedenti provvedimenti rico-

noscendo anche ai pensionati ex combattenti il godimento degli stessi benefici visti a favore dei loro colleghi in servizio.

Così operando il Parlamento potrà porre anche fine alla condizione veramente inconcepibile di disagio e di avvilito in cui versa la categoria dei pensionati ex combattenti garantendo alla legge, senza mortificanti discriminazioni quella funzione di difesa e di tutela dei supremi ideali della Patria di cui gli ex combattenti sono stati sempre i più appassionati e coscienti sostenitori.

In questo spirito e nella certezza di trovare unanime comprensione ed approvazione si sottopone all'esame degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della proposta di legge in parola, potrà farsi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio ed a tal fine si è prevista la decorrenza dei benefici stessi con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1962.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471, e 2 febbraio 1962, n. 37, sono estesi ai dipendenti in quiescenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i quali rivestano la qualifica di ex combattenti delle guerre 1915-18, 1935-36 e 1940-45.

### ART. 2.

Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge debbono essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

### ART. 3.

Gli effetti economici derivanti dall'entrata in vigore della presente legge decorreranno dal 1° luglio 1962.